

Procedimento R.G. n. 22-1/2024



N. 11/2024 Sent.
N. 377/2024 Cron.
N. 12/2024 Rep.
N. 6/2024 Fall.to

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASTI

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Paolo Rampini	Presidente
dott. Marco Bottallo	Giudice
dott. Andrea Carena	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso depositato in data 7.3.2024 **MILOTI Gjergj**, nato a Lezhe (Albania), il 25.01.1973 e residente a Alba in corso Bra n. 66, codice fiscale MLTGRG73A25Z100V, assistito e difeso dall'Avv. Franco Lazzarone (pecfranco.lazzarone@ordineavvocaticuneo.eu, cod. fisc. LZZFNC60R18A479D,) presso il cui studio in Cuneo, Corso Nizza n. 4, è elettivamente domiciliato, con l'ausilio dell'avv. Gabriella Vanzetti (c.f. VNZGRL63E41B791Z, con studio in Alba, via Roma, 10 – pec gabriella.vanzetti@ordineavvocatialba.eu), nominato Organismo di Composizione della Crisi, ha chiesto l'apertura, nei propri confronti, della liquidazione controllata.

A sostegno della domanda oggetto di esame il ricorrente risulta aver depositato copiosa documentazione (all. da 1 a 26 del ricorso introduttivo).

E' inoltre stata allegata la relazione redatta dall'O.C.C. Avv. Vanzetti, nella quale si da atto della completezza e dell'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, e in cui viene illustrata la situazione economico patrimoniale del debitore.

* * *

Ciò premesso, si osserva quanto segue.

1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza (e della sede legale) del ricorrente.
2. Il ricorrente non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. L'attività di impresa nello svolgimento della quale MILOTI Gjergj ha contratto la quasi totalità delle obbligazioni non adempiute era infatti esercitata attraverso la "G.M. Costruzioni di Miloti Gjergj & C. s.n.c.", che, a seguito di dichiarazione di fallimento (chiuso con

decreto del 17.1.2019) risulta cancellata dal Registro delle Imprese da oltre un anno (segnatamente in data 23.1.2019).

3 Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII; in particolare, il ricorrente, che non risulta titolare di beni immobili, e titolare di beni mobili di modesto valore, presenta una esposizione debitoria complessiva ben superiore ad un milione di euro, interamente scaduta, e, a fronte di redditi complessivi da lavoro pari a circa 1.500,00 euro netti al mese, risulta versare in stato di sovraindebitamento da crisi ai sensi dell'art. 2 c. 1 CCII.

4. La relazione del professionista nominato a svolgere le funzioni di organismo di composizione della crisi, Avv. Vanzetti, contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Nel corso della liquidazione meriteranno tuttavia approfondimenti alcuni aspetti volti alla esatta individuazione dell'attivo, ed in particolare dovrà essere approfondito l'esame dei costi necessari per il sostentamento del nucleo familiare del ricorrente.

La collocazione del compenso del legale del ricorrente (che si propone in prededuzione) sarà invece oggetto di decisione in sede di formazione dello stato passivo.

5. Tutto ciò premesso ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore che si ritiene di confermare nella persona del professionista che ha svolto le funzioni di OCC.

La liquidazione riguarda tutto il patrimonio dei debitori, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento, anche in considerazione della complessiva situazione economica familiare, senza che il Tribunale sia vincolato dalle indicazioni avanzate al riguardo dai ricorrenti.

La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve peraltro essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).

Nella liquidazione, che, come detto, deve riguardare l'intero patrimonio dei debitori, devono pertanto essere ricompresi anche i veicoli di proprietà dei medesimi, come individuati in ricorso.

Dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI) sicché ogni statuizione sul punto è superflua, trattandosi di effetto automaticamente derivante ex lege.

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di
MILOTI Gjergj, nato a Lezhe (Albania), il 25.01.1973 e residente a Alba in corso Bra n. 66, codice fiscale MLTGRG73A25Z100V,

a) nomina giudice delegato il dott. Andrea Carena;

b) nomina liquidatore l'avv. Gabriella Vanzetti, iscritta nell'elenco dei gestori della crisi, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;

c) ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni l'elenco dei creditori;

d) assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore termine di gg. 60 dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;


e) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);

f) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;


g) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.
Così deciso in Asti nella camera di consiglio del 20.3.2024

Il Giudice estensore
Dott. Andrea Carena



Il Presidente
Dott. Paolo Rampini



TRIBUNALE di ASTI
Depositato in Cancelleria
Il Funzionario, il 22 MAR. 2024

